

Fascicolo 420.60.70/2026/GCMS/6793

Al Comune di Altidona

SETTORE EDILIZIA PRIVATA,
URBANISTICA, MANUTENZIONI E DEMANIO**OGGETTO : Art. 89 D.P.R. N. 380/2001****Verifica di Compatibilità idraulica VCI DGR 53/2014****PAI Ex AdB Regionale Marche e relative Misure di Salvaguardia AUBAC****RICHIESTA DI PARERE DI COMPETENZA SULLA VARIANTE PUNTUALE ALLE N.T.A. DELLA SOTTOZONA D4 DEL P.R.G. IN LARGO ADRIATICO, 4/7, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 15, COMMA 5 ED ART.30 DELLA LEGGE REGIONALE N. 34/1992 - Comune di Altidona (FM) – Foglio 10, Particella 352****PARERE**

È stata esaminata, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii e per le valutazioni sulla compatibilità idraulica di cui alla DGR 53/2014, la documentazione allegata alla nota dai pari oggetto e trasmessa dal Comune di ALTIDONA con PEC prot. 2515/2026 - acclarata al protocollo dello scrivente Settore con il num. 0458676/2026.

All'istanza era allegata anche la relazione geologica a firma del Geol. Giuseppe Capponi, ma non la verifica di compatibilità idraulica ai sensi della DGR 53/2014.

Nella nota di trasmissione prot. 2515/2026, acclarata al protocollo dello scrivente Settore con il num. 0458676/2026, era specificato che *omissis ... sic ... si ritiene che la variante in oggetto non è soggetta a Verifica di Compatibilità Idraulica, sulla base delle casistiche elencate al punto 2.2 dei "Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali" approvati con Deliberazione della Giunta Regionale n. 53 del 27 gennaio 2024, ai sensi della Legge Regionale Marche 23 novembre 2011, n. 22.*

Pertanto

Visto l'art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;

Visti i contenuti della Circolare della Regione Marche n.14 del 28.08.1990;

Viste le NA del PAI ex AdB Regionale Marche e relative misure di salvaguardia Aubac

Visto il Titolo II della DGR 53/2014

Viste le Norme Tecniche delle Costruzioni approvate con il D.M. 17 gennaio 2018;

Visto l'art.18 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale) e la DGR n.1677 del 30/12/2021.

Visto l'art. 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta Regionale) e la DGR n. 987 del 24 giugno 2025, di conferimento degli incarichi dirigenziali delle Direzioni e dei Settori istituiti nell'ambito dei Dipartimenti della Giunta regionale.

Rilevato che

- dall'esame del vigente Piano per l'Assetto Idrogeologico non risultano interferenze con aree in dissesto
- nella documentazione geologica si dichiara la vocazionalità dell'area ai fini edificatori
- è stata asseverata l'esclusione alla VCI verifica di compatibilità idraulica,

si esprime parere favorevole per quanto in oggetto e relativi riferimenti di legge, con le seguenti prescrizioni:

- siano fatte salve le eventuali prescrizioni di carattere geologico di cui al PRG
- acquisizione in sede di progettazione di ogni eventuale singolo intervento da realizzare degli studi di carattere geologico e geotecnico necessari, nonché una puntuale valutazione della risposta sismica del terreno, in conformità delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche e in particolare alle NTC 2018;

-
- in generale, limitare il più possibile i lavori di movimento terra e la modifica dei profili naturali dei luoghi, i quali dovranno comunque essere realizzati secondo criteri metodologici che tengano conto dei requisiti fisici e meccanici dei terreni interessati dai lavori e dalle opere ed in generale dovranno essere preceduti da opere di presidio provvisoriali e/o strutturali adeguatamente dimensionate;
- gli enti competenti in materia di rilascio dei titoli abilitativi ad attività sul suolo che provocano variazioni di permeabilità superficiale, si accertino che siano applicate le previsioni del Titolo III della Deliberazione della Giunta Regionale n°53 del 27/01/2014 circa l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali, oltreché la previsione di un'adeguata rete di smaltimento delle acque meteoriche con le particolari attenzioni finalizzate ad evitare dispersioni sul terreno pregiudizievoli agli effetti della stabilità dei terreni e delle strutture di fondazione, altresì prevedendone una regolare manutenzione;
- ad ogni modo, sia limitata al minimo e allo stretto necessario l'impermeabilizzazione delle aree.

Pertanto si ritiene la previsione urbanistica riguardante il Comune di Altidona, di che trattasi, compatibile idraulicamente con il regime idraulico dei corsi d'acqua presenti nel territorio interessato.

Le presenti valutazioni dovranno essere allegate all'atto di approvazione dello strumento urbanistico.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Geol. Cristiana Villatora

IL DIRIGENTE

Dott. Arch Lucia Taffetani

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del DLgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*